

N. d'Ord. 16 Pubblicata all'albo Pretorio on line Dal 9/1/2020 Al 24/1/2020 Il Messo NEGRONI M.	 <b>COMUNE di VIGNATE</b> Città Metropolitana di Milano <b>CODICE 11127</b>		
	<b>DELIBERA di</b> <b>CONSIGLIO COMUNALE</b>	<b>N.</b> <b>78</b>	<b>DEL</b> <b>23/12/2019</b>
<b>OGGETTO:</b>	<b>RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI          PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS 175/2016 -          APPROVAZIONE</b>		

Sessione        **ORDINARIA**  
 Seduta         **PUBBLICA**  
 Convocazione **PRIMA**

<b>VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE</b>
--

**L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTITRE mese di DICEMBRE alle ore 21:05 presso la Sala del Consiglio Comunale di via Roma.**

**Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte della normativa vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.**

**All'appello risultano:**

	ASSENTI	PRESENTI
GOBBI PAOLO		SI
ANELLI NICCOLO'		SI
SCHIANTARELLI SILVIA		SI
OLIVERI FEDERICA		SI
BRIOSCHI FABRIZIO A.		SI
VERGANI EMILIO		SI
BEKKALI YOUNES		SI
CATALFAMO MATTEO	SI	NO
MENNI FEDERICA		SI
BOSCARO DIEGO		SI
SARTORI MARGHERITA M.		SI
COSTA ROBERTO		SI
CALVI DANIELE		SI
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>12</b>

Partecipa il Segretario Comunale d.ssa Francesca Lo Bruno la quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GOBBI PAOLO – Sindaco pro tempore- dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 23/12/2019

**OGGETTO “RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS 175/2016 - APPROVAZIONE”**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione del Vicesindaco che introduce l’oggetto della presente deliberazione;  
Uditi gli interventi del Consigliere D. Calvi a cui rispondono il Sindaco ed il Vicesindaco, come da processo verbale;  
Udito l’intervento del Consigliere D. Boscaro, come da processo verbale;  
Udito l’intervento del Sindaco, come da processo verbale;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l’art. 20 il quale recita:

“1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

**ATTESO:**

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l’analisi dell’assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2018;

**CONSIDERATO** che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**RILEVATO** che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Vignate con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/09/2017 ha deliberato in merito;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 20.12.2018 avente ad oggetto: ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, approvazione relativa alla rilevazione del 31.12.2017;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);

partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Vignate e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

ATTESO che:

- Per quanto riguarda nello specifico CEM Ambiente spa, la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 6/2019 ha richiesto ai Comuni soci di “valutare nuovamente in sede di razionalizzazione periodica”:

- 1) la “adeguata articolazione dell'organo di amministrazione della società Seruso S.p.A.”
- 2) la “congruità del costo del personale” della società CEM Ambiente S.p.A.

- Con riferimento a CAP Holding S.P.A. la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 7/2019 ha richiesto ai Comuni soci di “valutare nuovamente in sede di razionalizzazione periodica la congruità del costo del personale” della società CAP Holding S.p.A. ;

Ritenuto di dover rendere alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, in relazione alle documentazioni acquisite dalle predette società – le considerazioni per quanto attiene la deliberazione n. 6/2019 con riferimento a CEM Ambiente SpA e con riferimento alla deliberazione n. 7/2019, con riserva di successiva eventuale integrazione in relazione agli sviluppi della attività di controllo analogo con riferimento agli specifici aspetti segnalati nei riguardi delle predette società o in esito ad eventuali successive richieste di integrazioni da parte della medesima Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti;

RILEVATO che nessun amministratore del Comune di Vignate ha incarichi nelle società partecipate; VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti espressi nelle forme di legge e di seguito dettagliati:

Favorevoli: n. 8

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 4 (Boscaro, Sartori, Costa, Calvi)

#### DELIBERA

- Di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Vignate detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nella SCHEDA DI RILEVAZIONE nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione, come previsto nella relazione tecnica, allegato A), e della Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, allegato C), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- Di dare atto che, in relazione alle sopra citate deliberazioni n. 6 e 7 della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, si rinvia a quanto riportato nelle Note della Relazione, redatte in relazione alle informazioni ad oggi rese disponibili da CEM Ambiente SpA e da CAP Holding spa con riferimento ai rilievi avanzati dalla predetta Sezione Regionale della Corte dei Conti, con riserva di successiva eventuale integrazione in relazione agli sviluppi della attività di controllo analogo con riferimento agli specifici aspetti segnalati nei riguardi delle predette società o in esito ad eventuali successive richieste di integrazioni da parte della medesima Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti;
- Di dare atto che nessun amministratore del Comune di Vignate ha incarichi nelle società partecipate;
- Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato B);
- Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono:

Favorevoli: n. 8

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 4 (Boscaro, Sartori, Costa, Calvi)

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

La sottoscritta Dott.ssa Francesca Lo Bruno, Responsabile del Settore Affari Generali

Vista la proposta di deliberazione allegata;  
Visto l'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;  
Visto l'art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni;

esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**, intesa come regolarità e correttezza del procedimento amministrativo svolto e dichiara che il presente atto non necessita di parere tecnico da parte di altro responsabile di Settore.

Vignate, li 16.12.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.TO Dott.ssa Francesca Lo Bruno

La sottoscritta Dott.ssa Cristina Micheli, Responsabile del Settore Finanziario:

Vista la proposta di deliberazione allegata;  
Visto l'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;  
Visto l'art. 2 comma 1 a) del vigente Regolamento sui controlli interni;

esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità contabile** dell'atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e successive modifiche e integrazioni.

Vignate, li 16.12.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
F.TO Dott.ssa Cristina Micheli

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO  
F.TO PAOLO GOBBI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **09/01/2020** (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all'Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Vignate, **09/01/2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all'Albo Pretorio on line art.32 c.1 legge 18/6/09 n. 69 per quindici giorni, dal **09/01/2020** ed è divenuta esecutiva sensi dell'Art. 134 comma 4 del D.LGS. N. 267/2000.

Vignate, **09/01/2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Vignate, **09/01/2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Francesca Lo Bruno